

## **UNIONE COMUNI DEL SORBARA**

Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, San Cesario sul Panaro

### **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

per l'Unione Comuni del Sorbara ed i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino

## **DISCIPLINARE DI GARA**

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SEDE MUNICIPALE “PALAZZO SALIMBENI” E DI RECUPERO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’ALA DEL COMPLESSO MUNICIPALE EX ASILO PERLA VERDE.**

## **PREMESSE**

Con determina a contrarre n. 403 del 15/12/2022, a firma del Responsabile geom. Gianluigi Masetti, il Comune di Nonantola ha stabilito di affidare i lavori in oggetto e di dare mandato alla Centrale unica di Committenza, attivata tramite convenzione, approvata con delibera di Consiglio dell’Unione n. 24 del 05/10/2009, repertorio 179, presso il Servizio Appalti dell’Unione Comuni del Sorbara, di espletare il procedimento di gara. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice). Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Nonantola. Il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è 9536603DBE e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è CUP SEDE MUNICIPALE: J42I15000110006 - CUP EX ASILO “PERLA VERDE” – CENTRO CULTURALE: G44E17000580002.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, è l’ing. Candido Bertolani.

Il Responsabile del procedimento di gara è il Dottor Stefano Sola.

Il presente disciplinare contiene le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Nonantola, modalità di compilazione e presentazione dell’offerta; documenti da presentare a corredo della stessa; procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all’appalto in oggetto.

La presente procedura di gara ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sarà interamente gestita con sistema telematico (piattaforma accessibile all’indirizzo sul sito di SATER [https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale\\_ic/](https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/)).

## **1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **1.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- a) Capitolato Speciale di Appalto;
- b) Progetto esecutivo validato in data 15/12/2022 dall'Ing Candido Bertolani e assunta al protocollo comunale n. 32966 del 15/12/2022;
- c) Bando di gara;
- e) Disciplinare di gara e allegati.

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.unionedelsorbara.mo.it> in Amministrazione trasparente – nella sezione “Bandi e contratti” nonché sul sito di SATER [https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale\\_ic/](https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/).

### **1.2 CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare per mezzo della funzionalità “Quesiti”, presente sulla piattaforma Sater, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima direttamente sulla Piattaforma Sater.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

### **1.3 COMUNICAZIONI**

Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati per mezzo della funzionalità “Comunicazioni procedura”, presente sulla piattaforma Sater, nell’interfaccia “Dettaglio” della presente procedura.

Nel caso di malfunzionamento della piattaforma Sater le comunicazioni verranno effettuate all’indirizzo PEC della stazione appaltante [unionedelsorbara@cert.unionedelsorbara.mo.it](mailto:unionedelsorbara@cert.unionedelsorbara.mo.it) e all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella documentazione di gara, oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all’indirizzo di posta elettronica.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## **2 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento dei lavori di ripristino con miglioramento sismico della Sede Municipale "Palazzo Salimbeni" + Programma d'Area R.E.R. in attuazione dei Piani Organici CENTRO CULTURALE "PERLA VERDE", posti in Comune di Nonantola (MO), nel Capoluogo, via Guglielmo Marconi, su un lotto di pertinenza censito catastalmente al NCEU F. 46 Mapp. 347 e delimitati dalle vie "Marconi" ad Ovest, "Via del Macello" a Sud, dai mappali 298 e 299 a Nord, e dai mappali 308, 309, 352, 353, 360, via del Lavatoio a Est.

Sono pertanto compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, finalizzato al miglioramento sismico e al recupero della piena funzionalità, in ragione della destinazione d'uso e delle specificità storico-architettoniche di tutti i suddetti 6 corpi di fabbrica, comprensivi degli ambiti di insediamento del Centro Culturale "Perla Verde", secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera posto a base di gara.

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono le seguenti:

Lavorazioni	Categorie	Classe	IMPORTO	%	Indicazioni speciali ai fini della gara
RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI	<b>OG2</b>	<b>IV</b>	<b>2.531.032,47 €</b>	<b>36,09%</b>	<b>CATEGORIA PREVALENTE - QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA - No avvalimento ai sensi dell'art. 146 comma 3 del Codice.</b>
di cui:					
IMPIANTI ELETTROMECCANICI TRASPORTATORI	(OS4)		126.174,91 €	1,80%	CATEGORIA SUPERSPECIALISTICA (SIOS) - DM 248/2016
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE	(OS8)		85.165,43 €	1,21%	
VERDE E ARREDO URBANO	(OS24)		9.997,20 €	0,14%	
<b>(nell'importo di cui sopra della categoria OG2 sono ricomprese anche le categorie OS4, OS8 e OS24 per le quali non è richiesta la qualificazione in proprio essendo &lt; 150.000,00 euro e a 10%)</b>					
FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI	<b>OS6</b>	<b>IV</b>	<b>1.537.017,78 €</b>	<b>21,92%</b>	Scorporabile
FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA	<b>OS7</b>	<b>III</b>	<b>750.199,04 €</b>	<b>10,70%</b>	Scorporabile
IMPIANTI TECNOLOGICI	<b>OG11</b>	<b>IV</b>	<b>2.194.980,86 €</b>	<b>31,30%</b>	SIOS - Scorporabile - No Avvalimento - Obbligo di possesso in proprio, costituzione ATI o subappalto per intero qualificante
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DI CONTRATTO</b>		<b>7.013.230,15 €</b>	<b>100,00%</b>	

La Categoria prevalente OG2 ai sensi dell'art. 146 comma 3 del Codice non può formare oggetto di avvalimento.

La categoria OG11 ai sensi dell'art. 89 comma 11 del Codice non può formare oggetto di avvalimento in quanto rientrante nelle categorie previste dal D.M. (MIT) 10.11.2016, n. 248. Il concorrente che sia sprovvisto di tale qualificazione ha l'obbligo di subappaltare a impresa qualificata, fermo restando l'obbligo di qualificazione nella categoria prevalente per importo complessivo di quello relativo ai lavori subappaltati, così come meglio specificato al successivo art.12.

In considerazione della natura del bene oggetto del presente appalto (edificio soggetto a vincolo diretto in base al Decreto Direzione Regionale (02/12/2014), Declaratoria (01/02/1989), Regio Decreto (21/11/1940), Notifica (06/03/1915), Notifica (12/09/1911), e richiamato l'art. 146 c.3 del Codice dei Contratti non è ammesso l'istituto dell'avvalimento.

La disciplina applicabile alle categorie individuate nella tabella soprariportata è la seguente:

a) per la categoria prevalente è sempre obbligatorio il possesso dell'attestazione SOA per l'importo di classifica adeguato, ovvero in classifica IV, tale classifica deve essere incrementata adeguatamente nel caso l'Appaltatore non sia in possesso delle adeguate e sufficienti qualificazioni nelle categorie scorporabili di cui alle successive lettere b), c), d);

b) quanto alla categoria «OG11», scorporabile e subappaltabile, a qualificazione obbligatoria, di importo superiore al 10% e superiore a 150.000 euro:

- non è ammesso avvalimento di cui all'articolo 89, comma 1, del Codice dei contratti;

- è obbligatorio il possesso dell'attestazione SOA; in assenza di qualificazione integrale l'appaltatore è obbligato a subappaltare, dichiarandolo in fase di gara e qualificandosi nella categoria prevalente per l'eventuale parte eccedente, in applicazione dell'art. 105 del Codice;

c) quanto alle categorie «OS6», «OS7», scorporabili e subappaltabili a qualificazione non obbligatoria, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto e superiore a 150.000 euro:

- l'appaltatore può eseguire i lavori anche se non in possesso della specifica qualificazione; i requisiti non posseduti direttamente devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente di cui alla lettera a), incrementando l'importo di classifica di quest'ultima.

L'appalto in oggetto rispetta le prescrizioni relative al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) definiti essenzialmente:

- nei "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 (G.U. n. 183 del 6 agosto 2022) in vigore dal 04/12/2022.

Una specifica attenzione dovrà essere posta nella gestione delle lavorazioni del cantiere con particolare riferimento:

- Criteri 3 e 4 Allegato al D.M. 23 giugno 2022 n. 256.

Si precisa, ai sensi dell'art. 51 del d.lgs. 50/2016, che la gara non è suddivisa in lotti in quanto costituisce un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva), attesa, altresì, l'unitarietà della progettazione esecutiva e delle relative lavorazioni.

L'importo complessivo dei lavori (A CORPO) comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ammonta ad €7.013.230,15 (diconsi Euro settemilionitredicimiladuecentotrenta/15) IVA esclusa.

L'importo totale di cui al precedente periodo comprende l'importo di €. 6.670.007,46 (euroseimilioneiseicentosestantamilasette/46), per lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta, ed i costi della sicurezza stimati in €. 343.222,69(eurotrecentoquarantatremiladuecentoventidue/69) non sono soggetti a ribasso.

L'importo complessivo dei lavori è così determinato:

	<b>TOTALE COMPLESSIVO (SEDE MUNICIPLAE+PERLA VERDE)</b>
a.1 Importo lavori	<b>€. 6.670.007,46</b>
di cui Opere edili	<b>€. 4.582.447,46</b>
di cui Impianti	<b>€. 2.087.560,00</b>
b.1 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	<b>€. 343.222,69</b>
<b>TOTALE A1+B1</b>	<b>€. 7.013.230,15</b>

La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara, ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto all'articolo 23, comma 16 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per un totale di €. **2.510.995,07**.

L'Appalto sarà finanziato in parte con fondi Regionali e in parte con fondi propri di bilancio del comune.

Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016, sarà erogato all'appaltatore un'anticipazione del prezzo alle condizioni e secondo le modalità ivi previste.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente nella propria offerta i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture senza posa in opera così come richiesto dall'art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruità dell'offerta.

### **3 TERMINE ESECUZIONE**

L'esecutore dovrà dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni **730(SETTECENTOTRENTA)** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori decorrenti dalla data di stipula del contratto o del verbale di avvio all'esecuzione anticipata dei lavori nei casi previsti dalla Legge.

### **3.1 OPZIONE RINNOVI**

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### **3.2 REVISIONE DEI PREZZI**

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera b) del D. L. n. 4/2022, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo n. 50 del 2016, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, l'appaltatore avrà diritto ad un adeguamento compensativo.

Qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione superiori al 5% rispetto al prezzo, rilevato con decreto dal Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, nell'anno di presentazione dell'offerta, si dà luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 della predetta norma.

Le compensazioni sono liquidate previa presentazione da parte dell'appaltatore entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS, di un'istanza di compensazione alla Stazione appaltante, per i lavori eseguiti nel rispetto del cronoprogramma.

## **4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti generali (art. 80 del d.lgs. n.50/2016) e speciali (art. 84 del d.lgs. 50/2016) prescritti dai successivi articoli del presente Disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. E' vietato ai concorrenti di partecipare in più di un RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI o AGGREGAZIONE DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

E' vietato al concorrente che partecipa in RAGGRUPPAMENTO O CONSORZIO ORDINARIO di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

E' vietato al concorrente che partecipa in AGGREGAZIONE DI IMPRESE DI RETE, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I Consorzi di cui all'articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, nella domanda di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorzio; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE di cui all'art. 45 comma 2 lett. f) del Codice rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti

alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis comma 6 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **5 REQUISITI GENERALI**

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Si precisa che l'operatore economico deve rispettare quanto indicato nell'Accordo del 31/03/2011 "Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici", sottoscritto dalla Prefettura di Modena, dall'Amministrazione comunale di Nonantola oltre che da altri soggetti istituzionali del territorio.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel suddetto protocollo e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

L'operatore economico concorrente che assume le attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa dovrà dichiarare di essere iscritto nella white list presso la Prefettura territorialmente competente o di avere presentato domanda di iscrizione, in alternativa, l'operatore economico concorrente dovrà dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto ad operatore economico iscritto nella white list per quelle attività (senza necessità di dichiararne i nominativi in sede di gara).

## **6 REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante il FVOE (Fascicolo Virtuale degli Operatori Economici) in conformità alla delibera ANAC n. 464 del 27 Luglio 2022.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

## **7 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

Iscrizione alla Camera di Commercio attività coerente con quella oggetto del presente appalto o che abbiano come oggetto nel loro Statuto lo svolgimento di attività coerente con l'oggetto della presente gara. Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri si qualificano producendo documentazione conforme alla normativa vigente nei rispettivi Paesi.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## **8 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E TECNICO-ORGANIZZATIVA**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti.

- Essere in possesso di **ATTESTAZIONE SOA** ex art. 84 del d.lgs. n. 50/2016, nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso di attestazione in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, che documenti la qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate alle lavorazioni da eseguire. Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni.

Si precisa che qualora l'attestazione SOA, sebbene in corso di validità al momento della presentazione dell'offerta, giunga alla scadenza quinquennale nei tre mesi successivi, i concorrenti sono tenuti a produrre dichiarazione, resa con le modalità di cui all'art. 46 del D.P.R. 445/2000, attestante che l'impresa ha in corso l'istruttoria per il rinnovo dell'attestazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 del DPR 207/2010. Nel caso in cui sia scaduto, al giorno fissato per la scadenza di presentazione delle offerte, il termine per la verifica triennale dell'attestazione SOA, il concorrente è tenuto a dichiarare di aver sottoscritto, con la SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto di revisione, un contratto per la verifica di mantenimento dei requisiti, ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 62 comma 2 del DPR 207/2010 la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'articolo 92, comma 2 del medesimo Dpr.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio certificazione SOA in corso di validità rilasciato dagli organismi autorizzati attestante la qualifica nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere o altra idonea documentazione a comprova del possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del DPR 207/2010.

## **9 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

In caso di partecipazione di RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI e/o di CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI, i suindicati REQUISITI GENERALI devono essere posseduti da ciascuna delle Imprese costituenti il Raggruppamento e/o il Consorzio.

In caso di partecipazione di AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE (art.45 comma 2 lett. f) del d.lgs. n.50/2016), i suindicati REQUISITI GENERALI devono essere posseduti da ciascuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

In caso di partecipazione di soggetti che hanno stipulato il contratto di GRUPPO EUROPEO d'INTERESSE ECONOMICO (art.45 comma 2 lett. g) del d.lgs. n.50/2016), i suindicati REQUISITI GENERALI devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti stipulanti.

In caso di partecipazione di CONSORZIO FRA SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO (art.45 comma 2 lett. b) del d.lgs. n.50/2016), i suindicati REQUISITI GENERALI devono essere posseduti dal Consorzio e -se quest'ultimo non opera per conto proprio- anche dalle singole consorziate per le quali il consorzio concorre.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese il requisito di idoneità professionale deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE.

In caso di Raggruppamento temporaneo di imprese di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dal raggruppamento nel complesso.

Per i Raggruppamenti temporanei di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

## **10 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle imprese deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, devono essere posseduti:

Per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorchè posseduti dalle singole imprese consorziate

Per i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

## **11 AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

In considerazione della natura del bene oggetto del presente appalto (edificio soggetto a vincolo diretto in base al Decreto Direzione Regionale (02/12/2014), Declaratoria (01/02/1989), Regio Decreto (21/11/1940), Notifica (06/03/1915), Notifica (12/09/1911), e richiamato l'art. 146 c.3 del Codice dei Contratti non è ammesso l'istituto dell'avvalimento.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti di ordine generale nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla medesima gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **12 SUBAPPALTO**

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione della categoria prevalente.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dei lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il pagamento diretto al subappaltatore è ammesso nei casi previsti dall'art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

In ogni caso si applica l'art. 105 del d.lgs. 50/2016.

*N.B. PER LE CATEGORIE SCORPORATE A QUALIFICAZIONE OBBLIGATORIA, IL CONCORRENTE CHE NON SIA QUALIFICATO, LADDOVE INTENDA RICORRERE AL SUBAPPALTO DEVE ESPRESSAMENTE DICHIARARE LA SUA VOLONTA' DI SUBAPPALTARLE AD OPERATORE E CONOMICO QUALIFICATO. RESTA FERMO CHE I REQUISITI RELATIVI ALLE CATEGORIE SCORPORATE, NON POSSEDUTI DAL CONCORRENTE, DEVONO DA QUESTI ESSERE POSSEDUTI CON RIFERIMENTO ALLA CATEGORIA PREVALENTE, AI SENSI DELL'ART. 92 COMMA 1 DEL DPR 207/2010.*

## **13 GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al **2%** e precisamente di importo pari ad € **140.264,60**(euro **centoquarantamiladuecentosessantaquattro/60**) salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **Una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. **Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.**

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a) a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente con versamento effettuato su IBAN del Comune di Nonantola: IT10 C 07601 12900 000014057418 (conto corrente postale)

b) da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

#### **La garanzia fideiussoria deve:**

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n.31;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

**La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sulla Piattaforma in una delle seguenti forme:**

- a) originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- b) in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'articolo 22, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 82/2005;
- c) in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D.lgs. n.82/2005.

**In caso di bonifico il concorrente deve inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.**

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 93, comma 7 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, sole se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la

verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti nella loro integrità prima della presentazione dell'offerta.

**Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.**

## 14 SOPRALLUOGO

Il sopralluogo è obbligatorio.

La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo, non interessate da condizione di inagibilità.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata **entro le ore 12:00 del giorno lunedì 09/01/2023**, tramite invio all'indirizzo e-mail: [amministrativoareatecnica@comune.nonantola.mo.it](mailto:amministrativoareatecnica@comune.nonantola.mo.it) e deve riportare l'oggetto: *“Richiesta sopralluogo Palazzo municipale Nonantola”*, il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

I sopralluoghi si effettueranno dal giorno martedì 10/01/2023 fino al venerdì 20/01/2023, previa comunicazione.

Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso in possesso di idonee qualifiche tecniche, rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio, purché munito della delega di almeno uno di detti operatori.

In caso di consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

## **15 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 200,00 (duecento) secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 concernente l'attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione della Banca Dati dei Contratti Pubblici gestita dall'ANAC.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema FVOE, la stazione appaltante richiede, ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

## **16 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso la piattaforma Sater all'indirizzo internet [https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale\\_ic/](https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/) entro e non oltre il termine ultimo per la presentazione delle offerte, **fissato per le ore 12.00 del 01/02/2023**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

L'operatore economico registrato a Sater accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa;
- una "busta telematica" contenente l'offerta tecnica;
- una "busta telematica" contenente l'offerta economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato "Invia offerta".

Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:– accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sater per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni.

Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo; – compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Il concorrente, a pena di esclusione, dovrà portare a compimento il percorso guidato "Invia offerta" **entro le ore 12.00 del 01/02/2023**.

Non verranno considerate valide dal sistema le offerte plurime, condizionate o alternative. Verranno escluse le offerte pervenute a sistema oltre il termine ultimo di presentazione.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere firmate digitalmente, a pena di esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative potranno essere redatte sui modelli messi a disposizione dalla Centrale Unica di Committenza e pubblicate sui siti istituzionali e sulla Piattaforma Sater.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83 comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice. Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice. L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## **17 SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (per esempio garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (per esempio mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a diecigiorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

## **15. CONTENUTO DELLA BUSTA “A” – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione. All'interno del percorso “Invia offerta”, disponibile nel “Dettaglio” della procedura, l'operatore economico dovrà indicare la forma di partecipazione alla presente procedura ed inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti.

### **15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

La domanda di partecipazione è redatta in bollo secondo il modello di cui all'allegato messo a disposizione degli operatori economici.

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale,

codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge n. 76/2020.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza di tale dichiarazione si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La domanda è firmata dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda:

- a) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la

procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

N.B. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

## **15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

Il concorrente compila il Documento di gara unico europeo (DGUE) di cui allo schema allegato. Il DGUE deve essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante del concorrente ovvero da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura. In tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale).

Con il DGUE l'operatore economico dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui all'articolo 80 e di soddisfare i criteri di selezione a norma dell'articolo 84 del D.Lgs n. 50/2016.

Il DGUE deve essere presentato:

1. nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
2. nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
3. nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
4. In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;

- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle lavorazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale subappaltabile.

## **15.4 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

### **15.4.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE AL DGUE**

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando preferibilmente il modello fac-simile messo a disposizione dalla stazione appaltante, con le quali dichiara:

- di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità (art. 80 comma 5 lett. c del D.Lgs. n. 50/2016)
- di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure di non aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero di non omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione (art. 80 comma 5 lett. c-bis del D. Lgs. n. 50/2016);
- di non avere avuto significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili (art. 80 comma 5 lett. c-ter del D. Lgs. n. 50/2016);
- di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (art. 80 co. 5 lett. c-quater) d.lgs. 50/2016);
- di non presentare nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere (art. 80 comma 5 lett. f-bis del D.Lgs. n. 50/2016);

- di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (art. 80 comma 5 lett. f-ter del D.Lgs. n. 50/2016);
- dichiara che i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza) dei soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice sono i seguenti:\_\_\_\_\_;
- di ritenere remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sui lavori, sia sulla determinazione della propria offerta;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i criteri ambientali minimi di cui al decreto “Criteri ambientali minimi per lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici - D.M. 11 ottobre 2017 (G.U. n. 259 del 6 novembre 2017)”;
- di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all’allegato I al decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;
- di impegnarsi ad osservare l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., a pena di nullità assoluta del contratto;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante adottato con delibera di Giunta Comunale n. 12 del 24/01/2014;
- di accettare le clausole contenute nell’Accordo del 31/03/2011 “Protocollo d’intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici”. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo richiamato costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell’articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;
- di accettare, ai sensi dell’art. 100, comma 2 del Codice, tutti i requisiti richiesti per l’esecuzione dell’appalto ovvero:a) Impegno a trattare i rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto autorizzato al recupero dei rifiuti.b)Abilitazione ex D.M. n. 37/2008;
- **[nel caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]** l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

- ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di competenza nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.
- di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;  
  
oppure
- di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale; tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 ed al Regolamento 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

#### **15.4.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui alla delibera ANAC n. 464/2022, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore qualora non presente all'interno della polizza stessa, di cui all'art. 93, comma 8 del Codice; (N.B. Sono esonerate dalla presentazione dell'impegno le microimprese, piccole e medie imprese e i raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese);
3. per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice devono allegare copia conforme della certificazione, che giustifica

la riduzione dell'importo della cauzione o autocertificazione attestante il possesso delle certificazioni di qualità;

4. allega il certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione;

5. copia ricevuta pagamento contributo ANAC

6. Attestazione del versamento dell'imposta di bollo.

#### **15.4. 3 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle categorie di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle categorie di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le categorie di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle categorie di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

##### **Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle categorie di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle categorie di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le categorie di lavorazioni che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## **16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA**

L'operatore economico deve inserire nel campo "Offerta tecnica": l'offerta tecnica firmata digitalmente deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica di massimo n.8 facciate in formato A4;
- b) elaborato/i grafico/i in formato A3 che permetta una corretta definizione e identificazione delle soluzioni offerte
- c) computo metrico NON ESTIMATIVO delle soluzioni offerte.

La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo punto i seguenti elementi:

### **16.1. MIGLIORIE DI TIPO QUALITATIVO E FUNZIONALE IN MERITO AGLI IMPIANTI**

Saranno valutati miglioramenti di tipo qualitativo e funzionale degli impianti volti alla facile gestione e/o manutenzione degli stessi quali (a titolo esemplificativo):

- impianto di telecontrollo da web per poter gestire da remoto gli impianti collegandoli alla rete IP;

- miglioramento del rendimento di generazione delle unità a pompa, garantendo contemporaneamente il rispetto od il miglioramento in termini di assorbimento elettrico e di emissioni acustiche;

- estensione del sistema di regolazione e supervisione previsto a progetto mediante l'integrazione della regolazione di temperatura ambiente, integrato con il sistema di controllo dell'illuminazione, in modo da permettere il monitoraggio continuo da postazione remota delle temperature nei vari ambienti dello stato di funzionamento dei terminali di condizionamento e degli impianti di illuminazione nei vari ambienti, con possibilità di intervento da remoto di modifica del setpoint, di accensione spegnimento degli apparati, di modifica della programmazione giornaliera/settimanale/mensile degli impianti, nonché di gestione completa da remoto delle centrali di produzione e distribuzione dell'energia termica e frigorifera;

- fornitura e posa in opera di videocitofono basato su tecnologia VOIP, con possibilità di remotizzazione su videotermini locali o remoti.

Verranno valutate, altresì, le proposte migliorative riferite all'estensione dei contratti manutentivi sull'impiantistica generale, ovvero sulla componentistica elettrica, sugli impianti meccanici e/o idrotermosanitari, atte a ridurre i costi di manutenzione e di gestione per mantenere in efficienza gli impianti.

## **16.2. MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE E ACUSTICHE**

Saranno presi in considerazione miglioramenti prestazionali volti all'efficientamento energetico ed al miglioramento delle prestazioni acustiche quali (a titolo semplificato):

- implementazione delle caratteristiche acustiche e di fonoassorbimento al fine di garantire una migliore gestione e fruizione degli spazi in funzione delle diverse attività previste,

- implementazione del sistema di gestione della climatizzazione interna al fine di garantire una maggior efficienza e un controllo più puntuale;

## **16.3. MIGLIORIE DI CARATTERE ESTETICO, FUNZIONALE E MANUTENTIVO DELLE FACCIATE ESTERNE**

Verranno valutate, a titolo esemplificativo, proposte riferite ad interventi tecnici atti a migliorare le caratteristiche funzionali, prestazionali e/o estetiche delle facciate esterne del fabbricato. Dovranno essere adottate soluzioni che propongono materiali a basso impatto ambientale e atte a preservare dal degrado le superfici (opache e/o trasparenti) delle facciate anche con adeguati presidi anticorrosione.

## **16.4. MIGLIORIE DI CARATTERE ESTETICO, FUNZIONALE E MANUTENTIVO DEGLI ELEMENTI TECNICI DEL FABBRICATO**

Verranno valutate a titolo esemplificativo proposte volte a:

- preservare dal degrado le capriate lignee e altri elementi dell'orditura lignea della copertura con l'utilizzo di presidi, trattamenti e materiali migliorativi, rispetto a quelli o previsti dal progetto o non previsti, corredati da documentazione comprovante l'efficacia e con rilascio delle relative certificazioni;

- migliorare gli aspetti di pregio e delle caratteristiche prestazionali delle pavimentazioni la cui rimozione e sostituzione è già prevista in progetto (compatibilmente con la tradizione storica dei luoghi), al fine di valorizzare gli spazi in funzione del loro utilizzo;

### **16.5. MIGLIORIE TECNICO-PRESTAZIONALI RELATIVE ALLA SICUREZZA DEGLI UTILIZZATORI DEL FABBRICATO**

Verranno valutate proposte migliorative volte a rendere il fabbricato accessibile in sicurezza durante le ore serali di fruizione della struttura da parte degli utenti mediante estensione dei punti luce artificiali alle aree/facciate/percorsi esterni ed interni.

### **16.6. MIGLIORIE DI TIPO QUALITATIVO, AMBIENTALE O SOCIALE NELLA GESTIONE DEL CANTIERE**

A titolo esemplificativo verranno valutate proposte migliorative relative:

- alla gestione del cantiere tese a ridurre gli impatti sull'ambiente e sulla viabilità con una migliore e più efficiente gestione dei materiali provenienti dalle attività di demolizione/rimozione in genere, l'organizzazione generale dello stesso al fine di ridurre il disagio per i residenti e minimizzare le interferenze. A tal fine si prescrive che almeno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione dei manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio;

- al trattamento delle acque meteoriche e gestione acque reflue di cantiere: acque derivanti dal lavaggio della betoniera di cantiere, dalle macchine per la produzione di malte e intonaci, o acque meteoriche contaminate;

- a misure atte all'abbattimento del rumore e delle vibrazioni dovute alle operazioni di scavo, di carico/ scarico dei materiali, di taglio dei materiali, ecc., e l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;

- a misure atte all'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;

- all'adozione di soluzioni di mascheramento/camouflage del cantiere che contribuiscano a migliorare il decoro complessivo (es. teli con immagini che riproducano le facciate originarie dell'edificio);

- alla formazione del personale impiegato nel cantiere e che svolge mansioni collegate alla gestione ambientale dello stesso.

### **ASPETTI GENERALI DELL'OFFERTA TECNICA**

Si ribadisce che il progetto esecutivo posto a base di gara non è suscettibile di modifiche relativamente alla parte strutturale; saranno ammesse, pertanto, solamente varianti integrative/migliorative che apportino modifiche qualitativamente apprezzabili senza stravolgere l'identità del progetto posto a base di gara, nei limiti degli aspetti riportati nella griglia sovrastante,

che tengano conto dei pareri già espressi degli enti preposti (Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna/STB; VVF; Ausl; etc.) e con il vincolo di garantire il pieno rispetto della normative vigenti per l'ambito di lavorazione oggetto di miglioria.

In particolare si precisa che in generale le migliorie proposte dovranno essere rispettose delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ai lavori, rilasciata ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n° 42/2004, dalla competente Soprintendenza.

Si precisa altresì, che tutte le quantità indicate negli elaborati presentati devono trovare perfetta corrispondenza all'interno del rispettivo computo metrico, ribadendo che in caso di discordanza tra gli elaborati progettuali prodotti, farà fede quanto indicato puntualmente nel Computo Metrico dal concorrente stesso.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

La relazione tecnica redatta in lingua italiana dovrà essere contenuta in un massimo di n. 8 cartelle formato A4 (Caratteristiche tecniche di redazione del testo: carattere tipo Times New Roman 11 pt, interlinea 1.0).

Le pagine eccedenti non saranno valutate dalla Commissione.

Si precisa che la Commissione terrà conto anche della chiarezza e precisione della descrizione di quanto offerto: in presenza di descrizioni vaghe, carenti, che possano prestarsi ad interpretazioni ambigue o che comunque dal punto di vista contrattuale non diano certezze riguardo all'adempimento degli obblighi assunti, la Commissione applicherà opportune riduzioni dei coefficienti.

Nell'offerta tecnica non devono essere inseriti elementi che possano in qualche maniera anticipare il contenuto dell'offerta economica.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

La mancata presentazione della relazione tecnica nel suo insieme comporterà l'esclusione del concorrente dalla gara, mentre l'assenza, all'interno della stessa, del contenuto riferito all'offerta di uno o più criteri di valutazione, comporterà l'attribuzione di nessun punto al relativo criterio sempre che la stazione appaltante non ritenga che i contenuti della relazione presentata non siano sufficienti ad evidenziare l'idoneità e l'accettabilità dell'offerta in relazione all'oggetto dell'appalto.

## **17. CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA**

L'operatore economico deve: 1) inserire nella busta C (Offerta economica), a pena di esclusione, l'offerta economica, firmata digitalmente, predisposta preferibilmente secondo il modello 3 allegato al presente disciplinare di gara e contenere i seguenti elementi:

a) ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere, sull'importo posto a base di gara, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;

La percentuale di ribasso deve essere espressa in cifre e in lettere, in caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello in lettere prevarrà quest'ultimo;

b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice. Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice;

d) computo metrico estimativo delle soluzioni offerte.

L'offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di partecipazione.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Inserire nel campo "Offerta economica" sulla piattaforma Sater: - la percentuale unica di ribasso offerta rispetto agli importi sopra indicati.

Nel caso di differenza tra il ribasso indicato nel modello offerta economica e quello indicato nel campo "Offerta economica" prevale il valore indicato nel modello offerta economica.

La stazione appaltante, in ogni caso, terrà conto dei valori indicati dal concorrente nel Modello offerta economica, che costituiranno i valori contrattuali.

### **INVIO DELL'OFFERTA**

L'operatore economico visualizzato il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sater restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

### **ATTENZIONE: VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA**

Si precisa che è di fondamentale importanza verificare tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta". Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata, e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (buste amministrativa ed economica), entro il termine perentorio di scadenza.

### **18 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 3 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Offerta tecnica	<i>80 punti</i>
Offerta economica	<i>20 punti</i>
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

### **18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA**

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione **dei punteggi discrezionali**:

<b>OFFERTA TECNICA (Punteggio max. = 80)</b>			
1	Migliorie di tipo qualitativo e funzionale in merito agli impianti	Massimo punteggio	30
2	Miglioramento delle prestazioni energetiche e acustiche	Massimo punteggio	20
3	Migliorie di carattere estetico, funzionale e manutentivo delle facciate esterne	Massimo punteggio	10
4	Migliorie di carattere estetico, funzionale e manutentivo degli elementi tecnici del fabbricato	Massimo punteggio	10
5	Migliorie tecnico-prestazionali relative alla sicurezza degli utilizzatori del fabbricato	Massimo punteggio	5
6	Migliorie di tipo qualitativo, ambientale o sociale nella gestione del cantiere	Massimo punteggio	5

Le integrazioni tecniche migliorative dovranno essere riferite alla progettazione esecutiva posta a base di gara, non dovranno alterare la natura e la destinazione delle singole parti dell'opera e non potranno, a pena di esclusione, comportare offerte economiche in aumento rispetto a quanto previsto dal progetto esecutivo.

Tutte le soluzioni proposte non dovranno avere caratteristiche di qualsiasi genere (resistenza al fuoco, isolamento acustico, isolamento termico ecc.) inferiori rispetto alle soluzioni poste a base di gara.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio tecnico inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 40 punti.

Non si procederà ad alcuna riparametrazione dei punteggi.

### **18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA**

A ciascuno degli elementi qualitativi (criteri o sub-criteri) è attribuito un coefficiente sulla base del seguente metodo:

a) Mediante l'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero a uno da parte di

ciascun commissario.

I coefficienti sono determinati secondo la seguente scala di valori:

Coefficiente	Rispondenza
0,0	nulla
0,1	Minima
0,2	ridotta
0,3	Limitata
0,4	Parziale
0,5	Significativa
0,6	Sufficiente
0,7	Buona
0,8	Discreta
0,9	Ottima
1,0	Assoluta

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun criterio di valutazione, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

A ciascuno degli elementi qualitativi è attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del metodo dell'interpolazione lineare.

La gara è ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta, previa verifica dell'idoneità e fattibilità della stessa.

### **18.3. OFFERTA ECONOMICA**

Quanto all'offerta economica è attribuito all'elemento economico un punteggio calcolato tramite la seguente formula

$$C_{ei} = (R_{off} / R_{maxoff})^{\alpha}$$

Dove

Cei = Coefficiente economico del concorrente iesimo;

$\alpha = 0,85$ ;

Roff= Ribasso offerto;

Rmaxoff= Massimo Ribasso Offerto.

L'aggiudicazione avverrà sommando i punteggi ottenuti dalle offerte tecniche ed economiche.

La stazione appaltante si riserva ex art. 95 comma 12 del codice di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Sono ammesse esclusivamente offerte economiche in ribasso rispetto al prezzo posto a base d'asta. Le offerte non devono contenere, a pena di nullità, alcuna riserva, eccezione o condizione.

#### **18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI**

La commissione terminata l'attribuzione dei punteggi agli elementi qualitativi e quantitativi, per determinare il punteggio finale valevole ai fini dell'aggiudicazione procederà, in relazione a ciascuna offerta, alla sommatoria dei punteggi rispettivamente ottenuti dall'offerta tecnica e dall'offerta economica secondo il seguente metodo aggregativo compensatore.

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

**P<sub>i</sub>**= punteggio concorrente i;

**C<sub>ai</sub>**= coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;

**C<sub>bi</sub>**= coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;

.....

**C<sub>ni</sub>**= coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;

**P<sub>a</sub>** = peso criterio di valutazione a;

**P<sub>b</sub>** = peso criterio di valutazione b;

.....

**P<sub>n</sub>** = peso criterio di valutazione n

In caso di pari merito, la Stazione Appaltante procederà all'aggiudicazione in favore del concorrente che avrà ottenuto il maggiore Punteggio di Qualità.

## **19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA**

La prima seduta pubblica telematica avrà luogo il giorno 03/02/2022, alle ore 09.00 presso il Servizio unico Appalti dell'Unione comuni del Sorbara e sulla Piattaforma SATER.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche.

## **20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

Nella prima seduta il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il seggio di gara provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;
- b) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente" e alla sua comunicazione immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

## **21. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, commi 4, 5 e 6, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione “Amministrazione trasparente”.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Il RUPsi avvale dell’ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell’anomalia delle offerte.

## **22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

La commissione giudicatrice successivamente, in seduta virtuale e pubblica, attraverso l’ausilio della Piattaforma Sater, procede all’apertura esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all’apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche e successivamente all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti si presentino in parità per l’offerta tecnica e anche per l’economica, si procederà a norma dell’art. 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827.

Ove permanga ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell’anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al seggio di gara- che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

### **23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Ai sensi dell'art. 97 co. 3 d.lgs. 50/2016, il calcolo dell'anomalia, sarà effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Resta ferma l'applicazione di quanto disposto all'art. 97 co. 6 d.lgs. 50/2016.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'Appalto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del FVOE. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura di gara devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo al servizio accesso riservato – FVOE.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, agli operatori posti successivamente in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, agli aggiudicatari, automaticamente al momento della stipula del contratto di appalto, agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza della documentazione antimafia, salvo il successivo recesso dall'Appalto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

L'Appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 8 comma 1 lett. a) del D.l. 76/2020conv. in Legge 120/2020 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della verifica in ordine al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto di appalto, l'aggiudicatario dovrà presentare:

- A) la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.
- B) Le ulteriori polizze di cui all'art. 103 comma 7 del Codice come previsto nel CSA:
  - La garanzia assicurativa che copra tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
  - La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori;

L'Appalto sarà stipulato "in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa".

L'Appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di 60 gg. dall'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice gli aggiudicatari comunicano, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

## **25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

## **26. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante al seguente link [https://egov.unionedelsorbara.mo.it/web/nonantola/dettaglio-trasparenza?p\\_p\\_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn\\_WAR\\_jcitygovalbiportlet&p\\_p\\_lifecycle=0&p\\_p\\_state=normal&p\\_p\\_mode=view&p\\_p\\_col\\_id=column-2&p\\_p\\_col\\_count=1&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn\\_WAR\\_jcitygovalbiportlet\\_current-page-parent=12588&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn\\_WAR\\_jcitygovalbiportlet\\_current-page=12590](https://egov.unionedelsorbara.mo.it/web/nonantola/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=12588&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=12590)

## **27. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

## **28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 del cd. "Decreto Semplificazioni" e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.

Le determinazioni del collegio consultivo tecnico hanno la natura del lodo contrattuale previsto dall'articolo 808-ter del codice di procedura civile, salva diversa e motivata volontà espressamente manifestata in forma scritta dalle parti stesse. Salva diversa previsione di legge, le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione dei quesiti, recante succinta motivazione, che può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.

Per le controversie derivanti dal contratto, salvo quanto indicato al precedente comma, è competente il Foro di Modena, rimanendo espressamente esclusa la competenza arbitrale.

Organismo responsabile delle procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna.

## **29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

### **Finalità del trattamento**

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto ne, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.
- Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

### **Base giuridica e natura del conferimento**

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

### **Natura dei dati trattati**

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili"), ai sensi, di cui all'art. 9 Regolamento UE.

### **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

## **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati potranno essere:

- \* trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e dall'Amministrazione che cura l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- \* comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- \* comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- \* comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- \* comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno diffusi tramite il sito internet [https://www.comune.nonantola.mo.it/servizi/notizie/notizie\\_homepage.aspx](https://www.comune.nonantola.mo.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx)

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet [https://www.comune.nonantola.mo.it/servizi/notizie/notizie\\_homepage.aspx](https://www.comune.nonantola.mo.it/servizi/notizie/notizie_homepage.aspx)

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

## **Periodo di conservazione dei dati**

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

## **Processo decisionale automatizzato**

Nell'ambito della fase di gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

## **Diritti del concorrente/interessato**

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

### **Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati**

Facendo riferimento all'art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento per le procedure di gara è l'Unione comuni del Sorbara ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec - [unionedelsorbara@cert.unionedelsorbara.mo.it](mailto:unionedelsorbara@cert.unionedelsorbara.mo.it), tel. - 059/896610, mail - [appalti@unionedelsorbara.mo.it](mailto:appalti@unionedelsorbara.mo.it);
- b) titolare del trattamento per le procedure di aggiudicazione e di gestione del contratto è il Comune di Nonantola ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec - [comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it](mailto:comune.nonantola@cert.comune.nonantola.mo.it), tel. - 059/896670, mail - [amministrativoareatecnica@comune.nonantola.mo.it](mailto:amministrativoareatecnica@comune.nonantola.mo.it);
- c) Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è LEPIDA S.p.a. Il referente potrà essere contattato all'indirizzo di posta elettronica [dpo-team@lepida.it](mailto:dpo-team@lepida.it) o al numero 051/6338860;
- d) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- e) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- f) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
- g) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori dell'Unione comuni del Sorbara implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del Decreto Legislativo n. 50/2016 e della Legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- h) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- i) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza Venezia n. 11, cap. 00187, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

### **Consenso al trattamento dei dati personali**

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

IL DIRIGENTE

Dott. Stefano SOLA

Mod. 1 – ISTANZA DI AMMISSIONE

Mod. 2 – DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DGUE

Mod. 3 – OFFERTA ECONOMICA